

GRUPPO IDEA ANIMALISTA - ODV

40015-Galliera (Bo) via Dante Alighieri, 3/F

C.F.: 91223910372

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 13 maggio 2022 alle ore 11,00 presso la sede sociale a Galliera (Bo) in via Dante Alighieri, 3/F, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci, debitamente convocata per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto Sociale
- 2) Varie ed eventuali

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente dell'associazione Signora Emanuela Tavolini che chiama ad assisterla per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante la Signora Anna Maria Barba che presente accetta.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di Statuto in quanto sono presenti nr. 45 associati ed il Consiglio Direttivo al completo.

Sul primo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali si propone una revisione dello Statuto sociale per renderlo aderente alle nuove disposizioni di Legge.

Il Presidente da quindi lettura di un elaborato del rinnovato statuto sociale e quindi apre la discussione sull' argomento.

Intervengono alla discussione vari associati che richiedono al Presidente ulteriori spiegazioni ed approfondimenti; esaurita la discussione il Presidente da lettura della versione definitiva dello Statuto sociale, ed alle ore 11,45 iniziano le procedure di voto.

L' Assemblea,

ALL' UNANIMITA' DELIBERA

di approvare il nuovo statuto sociale; lo Statuto viene allegato al presente verbale.

Sul secondo punto all' ordine del giorno, nessuno richiede la parola e quindi null' altro essendovi da deliberare, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,15.

Il Presidente dell'Assemblea

Emanuela Tavolini

Il Segretario verbalizzante

Fandi Valerio



25/5/22 3 3482

ESENTE

IL DIRETTORE TERRITORIALE
IL FUNZIONARIO
P. M. G. G. G.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

GRUPPO IDEA ANIMALISTA - ODV

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a Galliera (Bo) in via Dante Alighieri nr. 3/F, una associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 03.07.2017 che assume la denominazione di " **Gruppo Idea Animalista - Odv** ", d'ora in avanti anche semplicemente Associazione. L' acronimo Odv sarà utilizzato solo a seguito della iscrizione della associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

La associazione nasce come aggregazione di persone e di associazioni che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale di cui all'Art 5 comma 1 lettera e) del Dlgs 117/2017 a favore dei propri associati dei loro familiari e di terzi. La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni forma di discriminazione. La associazione, ispirandosi ai principi del rispetto di tutti gli esseri viventi, e per il raggiungimento del proprio scopo sociale si propone di:

- Provvedere alla protezione degli animali collaborando con le autorità locali nella prevenzione e nella profilassi igienico-sanitaria, in particolare per quanto riguarda il controllo delle nascite.
- Svolgere attività di tutela della salute pubblica e della salubrità dell'ambiente affrontando segnatamente il fenomeno del randagismo e le sue implicazioni igienico-sanitarie.
- Promuovere la crescita della coscienza civile svolgendo attività finalizzate al riconoscimento dei diritti degli animali.
- Appoggiare e supportare tutte le iniziative anche in campo scolastico, che abbiano come fine il rapporto uomo-animale.
- Nell'intento di agire a favore della collettività, l'associazione si propone di impegnarsi nel soccorso e nella cura degli animali in situazioni di abbandono.
- Intervenire in modo concreto, anche con la elargizioni di fondi, qualora si venga a conoscenza di situazioni di disagio sociale.

Svolgere in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale attività diverse da determinarsi attraverso delibera del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3. DURATA

La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì socie le persone giuridiche private senza scopo di lucro nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario e nei limiti di legge.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da colui che esercita la responsabilità genitoriale.

E' compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta il motivo sarà comunicato in forma scritta all'interessato il quale potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali e di frequentare i locali della associazione.

Ogni socio, presentando domanda scritta al Presidente della Associazione, può esercitare il diritto di esaminare i libri sociali di cui all' Art. 15 del Dlgs 117/2017; il Presidente entro i 30 giorni successivi li metterà a loro disposizione presso i locali della associazione, con la possibilità per il richiedente di trarne copia.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e se maggiorenni godono dell'elettorato attivo e passivo; se il socio è minorenne, il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione viene attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l'anno corrente e siano trascorsi due mesi dal sollecito.

I soci sono espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci espulsi potranno ricorrere, entro 30 gg, contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo che porterà il ricorso nella prima assemblea ordinaria.

Art. 5. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione
2. dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; dalle quote associative e dai contributi dei soci; dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi; da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge
3. dal fondo riserva

Art. 6. ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all' Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L' eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità statutarie.

E' espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI

Sono organi della associazione:

- a) l' Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l' Organo di Controllo

Art. 9. ASSEMBLEA

L' Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L' Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all' art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria può essere convocata anche su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato), ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi lo reputi necessario e qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

L' Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima con avviso affisso all'interno dei locali della Associazione e contestuale avviso scritto ad ogni socio, anche con modalità informatica o telematica. L' avviso deve contenere la data,

l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell'adunanza. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è inoltre chiamata a:

- approvare le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- approvare i regolamenti della associazione;
- eleggere i componenti degli organi sociali;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- attivare l'Organo di Controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- trasferire la sede sociale all'interno del medesimo Comune;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. E' consentito ad un socio farsi rappresentare da un altro socio, purchè con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- per modificare lo statuto;
- per deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della associazione;
- per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore.

Le modalità di convocazione della Assemblea Straordinaria sono le stesse previste per la Assemblea Ordinaria; l'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, quando intervengono i 3/4 degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la partecipazione dei 3/4 degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause uno dei membri decada dall'incarico, verrà convocata entro 20 giorni la Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere mancante; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto, o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'ordinaria amministrazione della Associazione con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
- attuare le deliberazioni della Assemblea dei soci;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare circa la espulsione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le convocazioni avvengono con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 5 giorni prima della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo anche se non convocate come sopra, qualora siano presenti alla riunione tutti i membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Assemblea sociale e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza dello stesso al consigliere più anziano in età.

Art. 12. L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è un organo facoltativo; sarà invece nominato obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dall' Art 30 del C.t.s.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente dell' Ente di Promozione presso il quale la Associazione sarà affiliata o qualora non sia affiliata ad alcun Ente di Promozione, dal Presidente della Cciaa di Bologna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 14. SCIOGLIMENTO

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall' Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altri Enti del Terzo Settore sentito l'organismo di controllo di cui alla normativa vigente all'atto dello scioglimento, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, dal Codice Civile ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.

Domenico Toroli

il 25/5/22
3482

Luigi Valeri

ALLEGATO 1
Sede di Roma
Serie 3
IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

